

## NUOVE DISPOSIZIONI PER I PROPRIETARI, POSSESSORI O DETENTORI DI CANI

**Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, e' tenuto ad iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro quarantacinque giorni dalla nascita; denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro quindici giorni dall'evento.**

**La scomparsa per qualsiasi causa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni alla competente struttura dell'ASL del territorio o alla polizia locale del comune in cui si e' verificato l'evento.**

### REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 20 Luglio 2006 , n. 16

#### LOTTA AL RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 25 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge regionale:

#### Art. 1. - Finalita'

1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modificazioni, anche al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute, il benessere e l'ambiente, promuove la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela degli animali di affezione e ne sancisce il diritto alla dignita' di esseri viventi ed il rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono.

#### Art. 2. - Oggetto

1. **Ai fini della presente legge per animali di affezione s'intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attivita' utili all'uomo.**

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, inoltre, agli animali appartenenti alle specie considerate d'affezione che vivono in liberta', tanto in contesti urbani che extraurbani, restando comunque esclusi gli animali selvatici ed esotici di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).

#### Art. 3. - Tutela dei modi di vita degli animali di affezione

1. **I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali di affezione sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della cura della salute e del benessere e della sanita' dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici dell'animale stesso.**

2. In particolare, e' vietato ai soggetti di cui al comma 1 abbandonare gli animali, infliggere ad essi maltrattamenti, alimentarli in modo improprio o insufficiente, detenerli in condizioni igienico-sanitarie non adeguate o comunque in strutture o spazi non idonei in base alle attuali conoscenze scientifiche e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. E' vietato ai soggetti di cui al comma 1 esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di eta' inferiore ai quattro mesi, animali comunque in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono tenuti o in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà'.

4. E' vietato usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attivita'.

5. E' vietato, altresì, destinare al commercio o esporre cani o gatti di eta' inferiore ai sessanta giorni.

6. Sono vietati spettacoli, feste, gare, manifestazioni, giochi, lotterie, sottoscrizioni a premi ed esposizioni pubbliche e private che comportino per gli animali maltrattamenti, costrizione o detenzione inadeguata in strutture anguste. In ogni caso e' vietato organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali.

7. E' fatto obbligo a chi detiene animali di affezione in numero o in condizioni tali da poter costituire pericolo per la salute umana e per il benessere animale definito al comma 1, adottare misure volte a garantire le condizioni igienico ambientali di cui alla presente legge ed al regolamento di attuazione.

8. L'addestramento deve essere impartito esclusivamente con metodi non violenti e non puo' imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale.

9. Il trasporto e la custodia degli animali di affezione, da chiunque e per qualunque motivo siano effettuati, devono avvenire in modo adeguato alla specie, compatibilmente con i divieti e le prescrizioni dei regolamenti vigenti in materia. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie e da evitare lesioni, consentendo altresì l'ispezione, l'abbeveramento, il nutrimento e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alla specie animale trasportata e comunque rispondenti a quanto previsto dalla vigente normativa statale e comunitaria.

10. Le norme tecniche di applicazione del presente articolo sono definite dalla giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 4. - Competenze della Regione****Art. 5. - Competenze delle ASL****Art. 6. - Competenze degli enti locali**

... omissis ...

**Art. 7. - Anagrafe canina**

1. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) istituisce l'anagrafe canina, consistente nel registro della popolazione canina presente sul territorio regionale, mediante la raccolta e la gestione dei dati provenienti dalle singole anagrafi canine delle ASL della Lombardia. A tale scopo la Giunta provvede all'allestimento di un sistema informativo della competente struttura delle ASL di cui all'Art. 5, comma 1, garantendo la compatibilit  ed il recupero dei dati gi  esistenti nelle anagrafi attivate in conformita' alla legge regionale 8 settembre 1987, n. 30 (Prevenzione del randagismo - Tutela degli animali e della salute pubblica) ed il necessario collegamento con il progetto Carta regionale dei servizi - Sistema informativo socio sanitario della Regione Lombardia (CRS-SISS);

b) individua le modalita' per la gestione dell'anagrafe canina, anche mediante gli strumenti informatici regionali, garantendo il pieno coinvolgimento dei comuni e dei medici veterinari libero-professionisti, al fine di consentire la maggiore disponibilit  di sportelli per l'anagrafe del cane, nonch  la metodologia di identificazione, secondo la tecnica pi  avanzata.

2. **Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, e' tenuto ad iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro quarantacinque giorni dalla nascita.**

3. In caso di cessione definitiva, colui che cede il cane e' tenuto a farne denuncia all'anagrafe canina entro quindici giorni dall'evento. Il nuovo proprietario e' comunque tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al comma 2.

4. **Il proprietario, il possessore o il detentore e' tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro quindici giorni dall'evento.**

5. **All'atto dell'iscrizione all'anagrafe canina e' eseguita l'identificazione del cane con metodologia indolore.** Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, **il sistema di identificazione dovesse risultare illeggibile**, il proprietario, il possessore o il detentore   tenuto a provvedere **nuovamente all'applicazione del sistema identificativo entro quindici giorni dall'accertamento.**

6. Le denunce e le registrazioni effettuate in conformita' alla legge regionale n. 30/1987 non devono essere ripetute. Per quanto riguarda i tatuaggi, si applica quanto previsto al comma 5, secondo periodo.

**Art. 8. - Cani smarriti e rinvenuti**

1. **La scomparsa per qualsiasi causa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni alla competente struttura di cui all'Art. 5, comma 1, dell'ASL del territorio o alla polizia locale del comune in cui si e' verificato l'evento.** L'organo che riceve la denuncia di scomparsa deve renderla contestualmente disponibile nell'anagrafe canina regionale di cui all'Art. 7.

2. **La notifica del ritrovamento del cane al proprietario, possessore o detentore comporta l'obbligo del suo ritiro entro cinque giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure ed il mantenimento.** La giunta regionale definisce i criteri e le modalita' per la determinazione di tali costi ed i provvedimenti da assumere a carico degli inadempienti all'obbligo del ritiro, fatte salve le sanzioni e quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Gli animali ricoverati a qualunque titolo nelle strutture di cui agli articoli 10, 12 e 14 non possono essere destinati ad alcun tipo di sperimentazione.

4. **Chiunque rinvenga un cane vagante e' tenuto a darne pronta comunicazione alla competente struttura di cui all'Art. 5, comma 1, di una ASL della Regione**, anche diversa da quella in cui e' avvenuto il rinvenimento, o **alla polizia locale del comune in cui e' avvenuto il rinvenimento**, consegnandolo al pi  presto alla struttura o fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro. L'organo che riceve la segnalazione del rinvenimento deve prontamente comunicarla all'anagrafe canina regionale di cui all'Art. 7. Il cane ritirato, se risulta accertata la competenza territoriale di una ASL diversa, puo' esservi trasferito con le modalita' previste dalla giunta regionale nel provvedimento di cui all'Art. 7, comma 1, lettera b).

5. Gli interventi sanitari previsti dall'Art. 10, con particolare riguardo al controllo medico-veterinario, all'identificazione e agli interventi di pronto soccorso, prestati ai cani di cui al comma 4, sono effettuati dalla competente struttura di cui all'Art. 5, comma 1, intervenuta, e sono posti a carico dell'ASL competente per territorio, con le modalita' previste dalla giunta regionale nel provvedimento di cui all'Art. 7, comma 1, lettera b).

6. I metodi di accalappiamento devono essere tali da evitare ai cani inutili sofferenze.

**Art. 9. - Protezione dei gatti**

1. **I gatti che vivono in stato di libert  sul territorio sono protetti ed   vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.** Se il comune, d'intesa con l'ASL competente, accerta che l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, compatibilmente con il rispetto delle norme igieniche. Si intende per habitat i colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compone e dal fatto che sia o no accudita dai cittadini.

2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina, l'ASL, d'intesa con i comuni e con la collaborazione delle associazioni di cui all'Art. 19, provvede a censire le zone in cui esistono colonie feline.

3. I privati e le associazioni di cui all'Art. 19 possono, previa stipulazione di apposito accordo di collaborazione, richiedere al comune, d'intesa con l'ASL, la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti.

4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà e' consentita solo per la sterilizzazione, per le cure sanitarie necessarie al loro benessere o per l'allontanamento di cui al comma 1 ed e' garantita dalla competente struttura di cui all'Art. 5, comma 1, da volontari delle associazioni di cui all'Art. 19 e dai privati di cui al comma 3.

5. I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare, sono reimmessi nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario od in un habitat idoneo identificato ai sensi del comma 1.

6. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà puo' avvenire solo alle condizioni e con le modalita' di cui all'Art. 11.

#### **Art. 10. - Interventi sanitari**

#### **Art. 11. - E u t a n a s i a**

#### **Art. 12. - Rifugi per animali**

... omissis ...

#### **Art. 13. - Cessione e affido**

1. I cani ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 10, 12 e 14 devono essere identificati e identificabili.

2. I cani ed i gatti ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 10 e 12, d'eta' non inferiore ai sessanta giorni, nonche' gli altri animali di affezione **possono essere ceduti gratuitamente ai privati maggiorenni** che diano garanzie di adeguato trattamento o alle associazioni di cui all'Art. 19.

3. E' fatto divieto di cessione o affido a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali, di cani o gatti ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 10 e 12.

4. **La cessione gratuita dei cani ricoverati** presso le strutture di cui agli articoli 10 e 12 **puo' avvenire trascorsi sessanta giorni dal ricovero.**

5. E' consentito l'affido temporaneo gratuito dei cani prima del termine di cui al comma 4, ai soggetti di cui al comma 2, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) deve essere decorso il periodo di osservazione previsto dall'Art. 10, comma 1, lettera a);

b) l'affidatario non puo' affidare a sua volta l'animale durante il periodo di affido, senza il consenso scritto del gestore del canile affidante;

c) l'affido temporaneo non puo' essere consentito a enti o a privati cittadini non residenti in Italia.

6. Le procedure e le condizioni per la cessione e l'affido, comprendenti anche le modalita' di verifica, sono disciplinate con il regolamento di cui all'Art. 4, comma 2.

#### **Art. 14. - Strutture per la custodia e vendita degli animali di affezione**

#### **Art. 15. - Autorizzazioni**

#### **Art. 16. - Piano degli interventi e Consulta regionale**

#### **Art. 17. - Controllo demografico**

#### **Art. 18. - Indennizzo**

#### **Art. 19. - Volontariato**

#### **Art. 20. - C o n t r o l l i**

... omissis ...

#### **Art. 21. - S a n z i o n i**

1. Fatte salve le ipotesi di responsabilita' penale, ai contravventori della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) **da euro 150 a euro 900 per chi viola le disposizioni di cui all'Art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 6, primo periodo, 7, 8;**

b) **da euro 500 a euro 3000 per chi viola le disposizioni di cui all'Art. 3, comma 5 e comma 6, secondo periodo;**

c) **da euro 25 a euro 150 per chi viola le disposizioni di cui all'Art. 3, comma 9;**

d) **da euro 25 a euro 150 per chi viola le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, comma 1;**

e) **da euro 150 a euro 900 per chi viola la disposizione di cui all'Art. 8, comma 2;**

f) **da euro 25 a euro 150 per chi viola la disposizione di cui all'Art. 8, comma 4;**

g) **da euro 50 a euro 300 per chi viola le disposizioni di cui all'Art. 9, commi 1, 4 e 6;**

h) **da euro 50 a euro 300 per chi viola le disposizioni di cui all'Art. 11;**

i) **da euro 50 a euro 300 per chi viola le disposizioni di cui all'Art. 13, comma 5, lettera b);**

l) **da euro 500 a euro 3000 per chi svolge le attivita' previste dalla legge in strutture prive dell'autorizzazione di cui all'Art. 15.**

2. Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni del presente articolo sono introitate dalla Regione, attraverso le ASL e i comuni, per la realizzazione degli interventi conseguenti all'attuazione della presente legge.

#### **Art. 22. - Attivita' di rendicontazione**

#### **Art. 23. - Finanziamento**

... omissis ...

#### **Art. 24. - Abrogazione**

1. **La legge regionale 8 settembre 1987, n. 30 (Prevenzione del randagismo - Tutela degli animali e della salute pubblica) e' abrogata.**

La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 20 luglio 2006

FORMIGONI